

Roma, 26 luglio 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2024_27

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Successioni light con l’Anagrafe dei conti**

Successioni semplificate per venire incontro alle esigenze dei contribuenti. Anche con il ricorso all’Anagrafe dei conti per una verifica sugli asset del defunto. Sono le indicazioni che arrivano dal parere sullo schema di decreto attuativo della delega fiscale relativo alle imposte di successione, donazione e di registro. Tra le osservazioni (quindi non vincolanti per l’Esecutivo) c’è quella di «intervenire agevolando esemplificando le procedure, in capo agli eredi, per presentare la dichiarazione di successione e accertare la sussistenza o meno di asset del defunto presso istituti di credito o società assicurative, anche utilizzando l’Anagrafe dei conti e dei depositi, riducendo il fenomeno dei conti dormienti e facendo emergere sopravvenienze ereditarie». Un tentativo quindi di andare incontro al contribuente con l’utilizzo del patrimonio informativo già a disposizione dell’amministrazione finanziaria, aiutandolo in una ricognizione dell’eventuale eredità spettante. Sempre sullo stesso fronte, come spiega la relatrice Francesca Tubetti (Fratelli d’Italia), l’obiettivo è di affrontare «temi da troppo tempo dimenticati» con una proposta di intervento «sul versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo nel caso di immobili compresi nell’eredità, prevedendo la facoltà del contribuente che non abbia più di 26 anni di effettuare il pagamento dell’imposta utilizzando le somme in giacenza, presso banche e istituti finanziari o assicurativi, e costituenti esse stesse parti dell’attivo ereditario». Allo stesso tempo il parere approvato chiede all’Esecutivo di valutare se attribuire rilevanza alle donazioni effettuate in vita dal defunto per la determinazione dell’imposta di successione nell’ottica di «rendere coerenti i criteri di tassazione delle successioni e delle donazioni». Oltre alle altre osservazioni, il parere punta a indirizzare una modifica anche sull’imposta di registro, ma facendo molta attenzione agli effetti sulle casse pubbliche considerando anche che si tratta di una forma di prelievo che lo scorso anno ha assicurato 5,5 miliardi di euro all’Erario. La commissione Finanze del Senato chiede infatti al Governo di valutare «l’opportunità di inserire in un prossimo provvedimento» di attuazione della delega fiscale «compatibilmente con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, l’introduzione di una disciplina di modifica delle aliquote dell’imposta di registro in riferimento alla cessione di aziende ovvero di immobili strumentali alle aziende stesse».

Fonte: Marco Mobili Giovanni Parente “*Successioni light con l’Anagrafe dei conti*”, Il Sole 24 Ore del 25 luglio 2024

➤ Per l'esercizio abusivo di attività finanziaria può bastare un solo finanziamento

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26110/2024, ha precisato che il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132 del DLgs. 385/93, è ravvisabile anche in presenza della concessione di un solo finanziamento quando l'attività, per come organizzata, sia rivolta a un numero potenzialmente illimitato di persone. Ai sensi dell'art. 132 del DLgs. 385/93, chiunque svolga nei confronti del pubblico l'attività finanziarie prevista dall'art. 106 comma 1 (ossia l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma) in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 107 o dell'iscrizione di cui all'art. 111 (in tema di microcredito) ovvero dell'art. 112 (che attiene agli altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti) è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.065 a 10.329 euro. Prima della sua sostituzione a opera dell'art. 8 comma 2 del DLgs. 141/2010, invece, l'art. 132 del DLgs. 385/93, tramite il rinvio al previgente art. 106, contemplava tra le attività riservate anche l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di intermediazione in cambi e, ancor prima, anche di prestazione dei servizi di pagamento. La punizione dell'esercizio abusivo di quest'ultima attività ha trovato autonoma collocazione nell'art. 131-ter del DLgs. 385/93 (come inserito dall'art. 35 comma 11 del DLgs. 11/2010). L'abusivo esercizio dell'attività di intermediazione in cambi non presenta una autonoma disciplina, ma, secondo una parte della dottrina, potrebbe essere qualificata come servizio di investimento con conseguente rilevanza penale ex art. 166 del DLgs. 58/98 che, tra l'altro, punisce chiunque, senza esservi abilitato, svolga servizi o attività di investimento. Di contro, l'attività di assunzione di partecipazioni non costituisce più attività riservata. A ogni modo, ai fini dell'integrazione del reato di esercizio abusivo dell'attività di concessione di finanziamenti è necessario accertare non solo la natura dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti – onde verificare se essi dissimolino un negozio riconducibile al finanziamento – ma anche il carattere professionale dell'attività, che, per assumere rilevanza penale, deve concretizzarsi in un esercizio organizzato e abituale in favore di un numero potenzialmente illimitato di persone (cfr. Cass. n. 46474/2022). Difatti, il citato articolo assolve alla funzione di controllare l'esercizio, nei confronti del pubblico, della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. A tal fine richiama l'art. 106 del DLgs. 385/93 che, da un lato, riserva agli intermediari finanziari, autorizzati e iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, "l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" (art. 106 comma 1) e, dall'altro, ha rimesso al MEF, sentita la Banca d'Italia, la specificazione del contenuto delle attività di concessione di finanziamenti e delle circostanze in cui ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico (art. 106 comma 3). Si vedano, in particolare, gli artt. 2 e 3 del DM 2 aprile 2015, che precisano, appunto, cosa si intenda per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e quando questa attività possa dirsi esercitata nei confronti del pubblico. In ogni caso, di particolare rilievo si presenta il riferimento a un'attività, perché ciò implica l'esistenza di un'organizzazione potenzialmente funzionale alla reiterazione indeterminata della condotta (cfr. Cass. nn. 46474/2022 e 18317/2017). In altri termini, affinché possa integrarsi il reato in questione occorre che la predetta attività sia esercitata professionalmente, e, quindi, che sia organizzata con modalità e strumenti tali da prevedere e consentire la concessione non occasionale di finanziamenti a un numero non necessariamente vasto, ma potenzialmente indeterminato di persone (cfr. Cass. nn. 4651/2021 e 21927/2018). Da questo punto di vista, allora, ci si trova di fronte a un reato che presenta natura "eventualmente abituale", potendosi risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato (cfr. Cass. n. 4651/2021).

In pratica, l'abusiva attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è quella che, in assenza della prescritta autorizzazione, si inserisca nel libero mercato rivolgendosi a un numero potenzialmente illimitato di persone, seppure in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti (cfr. Cass. n. 25815/2020). La nozione di pubblico, quindi, non deve intendersi in senso quantitativo, ma qualitativo, assumendo rilevanza una tale attività quando rivolta a un numero non determinato di soggetti (cfr. Cass. n. 2404/2010), seppure poi, in concreto, l'erogazione si sia limitata a un solo finanziamento (cfr. Cass. n. 21927/2018).

Fonte: Antonella Olivieri, «Golden power troppo ampio: l'incertezza gonfiata notifiche», Il Sole 24 Ore del 13 luglio 2024

➤ Sanzioni da quadro RW proporzionate al periodo di possesso

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del DL 167/90, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che violano l'obbligo di dichiarazione delle attività detenute all'estero all'interno del quadro RW sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% degli importi non dichiarati. Laddove tali attività siano detenute in Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata, la violazione viene punita con una sanzione che va dal 6% al 30% degli importi non dichiarati. Al riguardo, si deve tenere presente anche che il regime sanzionatorio relativo al quadro RW (monitoraggio fiscale) per l'individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata richiama ancora le liste contenute nei DM 4 maggio 1999 e DM 21 novembre 2001. La norma prevede poi una sanzione "più leggera" nel caso in cui la dichiarazione relativa agli investimenti all'estero ovvero alle attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sia presentata con un ritardo non superiore ai 90 giorni dalla scadenza del termine. In tale fattispecie, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 258 euro. Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 472/97, l'atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione (momento che coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere compilato il quadro RW). Per tale atto si può beneficiare dell'art. 12 del DLgs. 472/97 sulla continuazione e sul cumulo giuridico. Inoltre, qualora il contribuente riceva un provvedimento di irrogazione di sanzioni ha la possibilità di definirlo (ovvero non presentare ricorso in Commissione tributaria) e di versare le somme dovute con le sanzioni sopra indicate ridotte a un terzo come previsto dall'art. 16 del DLgs. 472/97. Il procedimento prevede che, qualora il contribuente sia raggiunto da un atto di contestazione delle sanzioni, possa scegliere se avvalersi della definizione agevolata (ottenendo la riduzione delle stesse a un terzo dell'irrogato) o se presentare deduzioni difensive. A questo si aggiunge che la natura tributaria degli illeciti riguardanti il quadro RW consente di applicare alle predette violazioni l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97, con cui si provvede a rimuovere un comportamento del contribuente sanzionabile da parte dell'Amministrazione finanziaria. Il ravvedimento deve essere posto in essere utilizzando come base di calcolo la sanzione minima del 3% (oppure la sanzione minima del 6% in caso di attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata). Potrebbe però sorgere qualche dubbio negli operatori con riferimento al dato rispetto al quale devono essere calcolate le sanzioni (sia in caso di calcolo a opera degli Uffici che qualora il contribuente, accortosi della violazione, intenda procedere con il ravvedimento). Con riferimento al caso della detenzione di un dossier titoli all'estero, la circ. Agenzia delle Entrate 8 aprile 2016 n. 12 (§ 14) ha chiarito che quando il capitale iniziale è sempre stato investito in un solo titolo che si è rivalutato, la sanzione è determinata applicando la percentuale prevista dall'art. 5 del DL 167/90 al valore al termine del periodo di detenzione, rappresentato

dall'intero anno. Qualora, invece, il capitale del dossier sia stato oggetto di disinvestimento e reinvestimento ogni mese, la sanzione "è pari alla somma delle sanzioni riferibili a ciascun periodo di riferimento ponderato per i giorni di possesso". In questo modo, si calcola la sanzione complessiva dovuta. Per ragioni di coerenza e proporzionalità, la medesima impostazione deve essere adottata anche in caso di una partecipazione estera o di un'altra singola attività finanziaria oggetto di monitoraggio fiscale. Si prenda il caso di un contribuente residente titolare di una partecipazione estera (non detenuta in custodia da parte di un intermediario residente) che all'inizio del 2022 possedeva un "valore iniziale" di 300.000 euro e che al 30 giugno 2022 è stata venduta a 500.000 euro. Tale somma di denaro resta sul conto corrente estero. Il 31 luglio 2022 la medesima somma viene investita in un'altra partecipazione che al 31 dicembre 2022 possiede un valore di mercato di 600.000 euro. Qualora il contribuente non avesse compilato il quadro RW/2023, sarebbe soggetto alle seguenti sanzioni:

- il 3% di 300.000 euro per 181 giorni, ossia 4.443,01 ($300.000 \times 3\% \times 181/365$);
- il 3% di 500.000 euro per 31 giorni, ossia 1.273,97 ($500.000 \times 3\% \times 31/365$);
- il 3% di 600.000 euro per i rimanenti 153 giorni, ossia 7.545,21 ($600.000 \times 3\% \times 153/365$).

Il totale della sanzione relativa al 2022 ammonta quindi a 13.262,19. Naturalmente, si tratta di una somma inferiore a 18.000 ($3\% \times 600.000$), ossia la cifra che deriverebbe dall'applicazione della sanzione sul mero valore di mercato dell'attività finanziaria posseduta al 31 dicembre 2022.

Fonte: Salvatore Sanna, "Sanzioni da quadro RW proporzionate al periodo di possesso", Eutekne del 24 luglio 2024

➤ Il CdM approva i primi tre Testi unici della delega fiscale

Si sono aggiunti ieri altri quattro tasselli dell'attuazione della delega fiscale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato, infatti, in via definitiva il decreto legislativo sul riordino del sistema nazionale della riscossione e in esame preliminare tre Testi unici: quello sulle sanzioni tributarie, amministrative e penali, quello sui tributi erariali minori e quello sulla giustizia tributaria. Per quanto riguarda il DLgs. sulla riscossione, si ricorda che il testo era già stato esaminato nel Consiglio dei Ministri del 3 luglio scorso (si veda "Ampliate le ipotesi di ricorso contro l'estratto di ruolo" del 4 luglio 2024). Stando alle bozze circolate, il DLgs. prevede a partire dal 2025, il graduale ampliamento della dilazione delle somme iscritte a ruolo sino a 120 rate mensili, con necessità di dimostrare il bisogno economico solo per i debiti, computati in merito a ciascuna domanda, superiori a 120.000 euro. Inoltre verrà esteso il sistema degli accertamenti esecutivi agli altri atti aventi valore accertativo. Infine vengono previste ulteriori casistiche in cui è possibile impugnare la cartella di pagamento non validamente notificata in occasione del c.d. estratto di ruolo (difficoltà ad ottenere finanziamenti bancari, cessione di azienda). Il ritorno sul tavolo del CdM per il secondo esame si è reso necessario, spiega il comunicato stampa dell'Esecutivo, per apportare al testo una modifica sulla riscossione mediante cartolarizzazione delle somme disaccantate, volta a superare un rilievo di onerosità da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda, invece, il Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali, esso ha il fine di individuare puntualmente le norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore. Vuole poi coordinare le disposizioni anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche. Verranno infine abrogate espressamente le disposizioni incompatibili o non più attuali. Nel Testo unico saranno raccolti: - i principi generali e le disposizioni sanzionatorie contenuti nei DLgs. 471 e 472 del 1997; - le leggi d'imposta in materia di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa,

assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone Rai; - le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al DLgs. 74/2000. Nel Testo unico sui tributi erariali minori saranno invece trasfuse le disposizioni relative alla disciplina sostanziale di riferimento dei singoli tributi nonché le previsioni per adempimenti e versamenti. La disciplina relativa a profili diversi (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d'ambito, in altri testi unici attuativi della delega. Confluiranno però in questo testo le norme sull'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE), quelle relative all'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) e quelle sull'imposta sui servizi digitali. Il Testo unico della giustizia tributaria, infine, ha carattere compilativo e si compone di due parti riguardanti l'ordinamento della giurisdizione tributaria e le disposizioni sul processo tributario. Con riguardo alla funzione giurisdizionale tributaria, è stato definito che la stessa è esercitata dai magistrati tributari assunti con concorso pubblico e dai giudici tributari iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Le disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio 2026. A tale riguardo si ricorda che è all'esame della Camera un disegno di legge volto a prorogare il termine di adozione dei testi unici previsto dalla L. 111/2023. Si ricorda, infatti, che la legge delega stabilisce che tali Testi unici debbano essere approvati entro il 29 agosto 2024. Il disegno di legge prorogherà il termine di adozione dal 29 agosto 2024 al 31 dicembre 2025.

Fonte: Redazione, *“Il CdM approva i primi tre Testi unici della delega fiscale”*, Eutekne del 23 luglio 2024

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr